

SENTENZA

Cassazione penale sez. I - 23/03/2021, n. 19818

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO	Adriano	-	Presidente	-
Dott. BINENTI	Roberto	-	Consigliere	-
Dott. CENTOFANTI	Francesco	-	Consigliere	-
Dott. APRILE	Stefano	- rel.	Consigliere	-
Dott. CAIRO	Antonio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.R., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO APRILE;

lette le conclusioni del PG Dott. Maria Francesca LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze avanzate nell'interesse di V.R. per ottenere la liberazione condizionale ex art. 176 c.p. e, in subordine, la semilibertà.

1.1. Come si desume dall'ordinanza impugnata, V.R. si trova ristretto in espiazione della pena dell'ergastolo (quattro condanne all'ergastolo e altre pene detentive, poi "moderate" ex art. 78 c.p. nell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni; sono state cumulate anche le pene detentive inflitte per altri reati commessi in costanza di detenzione negli anni 1995,

1996 e 1997) pressoché ininterrottamente dal 1981, dopo essere stato arrestato a seguito della terza evasione.

Ammesso ai permessi di necessità ex art. 30 ord. pen. dal 2007, venne poi ammesso stabilmente ai permessi premio dal 2009 e al lavoro esterno dal marzo 2010; nel corso di un permesso concesso nel dicembre 2010 veniva denunciato (e poi condannato) per reati commessi durante il controllo di polizia e, quindi, venivano revocati i benefici premiali, ad eccezione dell'autorizzazione a svolgere attività di volontariato.

Nell'aprile del 2011 veniva anche sospeso il lavoro esterno per un comportamento opportunistico; veniva poi riammesso al lavoro esterno che, di fatto, si svolgeva unicamente presso una cooperativa sociale che collabora con l'Amministrazione penitenziaria; veniva altresì riammesso ai permessi premio.

V. veniva ammesso al regime di semilibertà nel giugno 2013, ma tale beneficio veniva revocato nel luglio 2014 a seguito dell'arresto in flagranza per rapina commessa in data 13/6/2014, durante il regime della semilibertà.

Nel 2017, essendo operante nei confronti di V. la preclusione quinquennale all'ottenimento dei benefici contemplati dall'ordinamento penitenziario prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 58-quater, comma 5, il condannato avanzava una prima istanza di liberazione condizionale ex art. 176 c.p. che veniva rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza in data 17/4/2018 (il ricorso per cassazione veniva rigettato da Sez. 1, n. 11588/2019, del 7/12/2018) per difetto del requisito del "sicuro ravvedimento".

1.2. Analoga valutazione negativa veniva compiuta dal Tribunale di sorveglianza che, con l'ordinanza impugnata, rigettava l'istanza di liberazione condizionale e di semilibertà avanzate dal condannato nel 2020.

2. Ricorre V.R., a mezzo del difensore avv. Paolo Antonio Muzzi, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione riguardo alla liberazione condizionale.

Il Tribunale ha errato nella interpretazione e applicazione della legge, nonché ha steso una motivazione inadeguata perché non ha valorizzato il complesso dei comportamenti tenuti dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena che dovevano indurre un giudizio prognostico favorevole in quanto il sicuro ravvedimento non può essere individuato nella modificazione della personalità, nel pentimento, nel riconoscimento di errori e colpe, nella riprovazione morale, nell'ammissione di colpevolezza, nell'accettazione della condanna e della pena, nell'intima adesione ai valori e modelli espressi dall'assetto istituzionale e, tanto meno, deve consistere in una formale abiura delle pregresse condotte.

Del resto, la fattiva volontà del condannato di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato, preso atto dell'impossibilità di contattare tutte le innumerevoli vittime dei reati commessi, deve essere valutata in termini di realistica esigibilità, in quanto dimostrativa del sicuro ravvedimento, sicché è idoneo un effettivo interessamento per le vittime, interessamento che risulta ampiamente dimostrato dalla relazione del 10 marzo 2020, come pure il percorso di revisione critica dallo stesso intrapreso e portato significativamente avanti in questi anni.

Con particolare riferimento ai contatti con la vittima, la relazione dà atto del percorso di mediazione intrapreso con una "vittima a-specifica", all'esito del quale il condannato "ha iniziato a comprendere che, oltre a sé, esiste anche l'altro, ovvero la sofferenza provocata attraverso le proprie condotte".

Sul punto relativo all'adempimento delle obbligazioni derivanti da reato, non spettando al condannato dimostrare la propria indigenza, ma piuttosto al Tribunale dimostrarne la capacità economica, è sufficiente evidenziare che nessun accertamento sul punto è stato svolto, se si eccettua la pensione sociale che è attribuita al condannato. Del resto, V. ha sempre manifestato l'intenzione di mettere a disposizione i proventi del libro scritto diversi anni or sono.

Il condannato, ormai settantenne, non è in grado di operare nessun risarcimento economico, avendo trascorso in carcere l'intera propria esistenza e avendo sempre operato, durante il lavoro esterno e la semilibertà, in cooperative di volontariato sociale: negare per questa ragione la liberazione condizionale significherebbe discriminare il condannato per ragioni economiche.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione riguardo alla semilibertà.

Il Tribunale ha errato nella interpretazione e applicazione della legge, nonché ha steso una motivazione inadeguata perché è stata unicamente valorizzata la condotta posta in essere nel 2014, peraltro non grave, senza valorizzare le risultanze della relazione in data 10 marzo 2020.

Non potendosi esigere, per la semilibertà, la revisione critica del proprio passato, risulta erronea la motivazione del provvedimento impugnato che si è limitato alla presunta assenza di tale revisione in quanto la completa emenda costituisce semmai l'obiettivo da raggiungere con il beneficio penitenziario che era stato invocato, sicché è del tutto impropria la valorizzazione del remoto percorso criminale, dovendosi valutare piuttosto la condotta successivamente tenuta. Tale percorso, come già si è detto, risulta positivamente dimostrato dalla mediazione penale avviata e dall'osservazione compiuta, mentre il Tribunale non ha valorizzato il percorso di reinserimento sociale già tangibilmente

compiuto mediante le attività solidaristiche e la disponibilità della comunità a fornire un alloggio al condannato.

In conclusione, in presenza di una relazione che conclude in senso positivo, l'onere motivazionale cui doveva adempiere il Tribunale di sorveglianza é particolarmente rigoroso e deve restare pienamente aderente agli elementi di fatto offerti dagli educatori e dalla equipe trattamentale; motivazione che, invece, é del tutto carente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato.

1.1. L'ordinanza ripercorre la rilevante storia criminale del condannato - che inizia negli anni '70 del secolo scorso e include la consumazione di gravissimi reati, contro la persona e il patrimonio - e ne ricostruisce la personalità, che, a partire dalla metà degli anni '90, inizia a evolvere, non senza contraddizioni, nella direzione di una rivisitazione critica della devianza, sino all'ottenimento, nel 2009, dei permessi premio, nel 2010 del lavoro esterno, e quindi della semilibertà, sopra menzionata.

Già il lavoro esterno - ricorda il Tribunale - era stato una prima volta revocato, per essere poi nuovamente concesso. Infelice era stata certamente la ulteriore esperienza della semilibertà, interrotta dall'arresto in flagranza per rapina, di cui la successiva osservazione penitenziaria non approfondiva la dinamica, pur complessivamente ridimensionandone la portata.

Le relazioni più recenti evidenziano il desiderio di riprendere il percorso di "mediazione penale", includente un percorso di giustizia riparativa funzionale ad approfondire la riflessione autocritica; rimarcano una tendenza alla "vittimizzazione", risultante dal verbalizzato convincimento di essere vittima di un complotto, da un certo isolamento nell'ambiente detentivo e dal ripiegamento sui problemi di salute, legati all'età raggiunta; sottolineano l'indebolirsi del rapporto affettivo instaurato con una donna estranea a contesti criminali; concludono per l'utilità, al fine della rieducazione, di avviare il condannato alla liberazione condizionale presso l'individuata comunità ovvero alla semilibertà con attività lavorativa presso la cooperativa che già lo impiega e con appoggio per le licenze presso un'altra comunità pure individuata.

L'ordinanza impugnata si discosta da tali indicazioni dell'equipe di trattamento, rimarcando la gravità della condotta costata la revoca della semilibertà (per l'intimidazione seguita all'impossessamento della merce), gli esiti altalenanti dell'osservazione penitenziaria, le involuzioni trasgressive imputabili alla personalità del condannato, mai realmente affrancatasi dalla sub-cultura originaria e mai approdata a una reale riabilitazione sociale.

Il condannato - evidenza pure il Tribunale - non ha mai risarcito le vittime, attraverso forme di ristoro economico, anche parziale (neppure quando lavorava, ovvero utilizzando i proventi dei diritti d'autore delle pubblicazioni e delle serie televisive), ovvero attraverso forme alternative di riparazione, che fossero obiettivamente rivolte a ottenerne il perdono, o alleviare le loro sofferenze, e fossero anche sotto questo aspetto indicative di convinta resipiscenza, paventando un comportamento opportunistico, manipolatorio e comunque non genuino.

Per quanto riguarda la semilibertà, pur non sussistendo una reale ed effettiva ostatività a causa della precedente revoca di analogo beneficio, il comportamento tenuto in tale recente occasione e le negative valutazioni operate dallo stesso Tribunale sul ravvedimento costituiscono indici di palese inadeguatezza della misura invocata, essenzialmente incentrata sulla insussistente - affidabilità del condannato.

2. Sono infondate le censure sulla liberazione condizionale.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la nozione di "ravvedimento", che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183).

Nella valutazione del percorso trattamentale, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di competenza, il Tribunale di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, Di Pasqua, Rv. 220029).

Se il numero, il titolo e la gravità dei reati non sono in sé ostativi, ove ne ricorrano i presupposti, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato al fine di accertarne il ravvedimento, che deve essere "sicuro", sicché si impone una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento tenuto durante l'espiazione della pena,

quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dai crimini commessi (Sez. 1, n. 1699 del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872).

Si tratta, del resto, di una valutazione che non si deve esaurire nella mera verifica della partecipazione all'opera di rieducazione, ma che implica un esame particolarmente attento e approfondito volto ad accertare l'esistenza di un effettivo e irreversibile cambiamento, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime.

2.2. L'ordinanza impugnata supera ampiamente il vaglio di legittimità.

Essa opera un'attenta ricognizione sia della biografia penale del condannato, in sé davvero imponente, sia del processo di affrancamento e di recupero che V. ha avviato e che si trova riflesso nelle relazioni penitenziarie; ma pone logicamente in luce che tale processo non è stato e non è oggi esente da incertezze e profonde contraddizioni, oltre che da intenti verosimilmente manipolatori e utilitaristici, il cui apice è rappresentato dalla non remota recidiva delittuosa e dai complessivi comportamenti "minimizzanti" assunti rispetto ai propri anche recenti comportamenti.

2.3. Dall'attenta ponderazione dei più recenti dati di osservazione - che risultano nuovamente favorevoli al condannato, come già lo erano stati quelli che avevano infelicemente condotto alla concessione della tradita fiducia nel 2014 letti in chiave di più che giustificata prudenza, senza cioè facile accondiscendenza alle positive verbali esteriorizzazioni del condannato e alla umana indulgenza rispetto a una prolungata detenzione - che risulta, tuttavia, varie volte interrotta per benefici e misure premiali poi inevitabilmente revocati a causa dei comportamenti devianti del condannato, sicché non può certo dirsi che la privazione della libertà personale sia stata ininterrotta e senza possibilità di anticipata conclusione -, il Tribunale di sorveglianza trae l'ineccepibile convincimento che i comportamenti del condannato non siano allo stato oggettivamente tali da riflettere il definitivo ripudio del passato stile di vita e l'irreversibile accettazione di modelli di condotta normativamente e socialmente conformi.

Si è, in proposito, logicamente evidenziato che l'avviato percorso di "mediazione penale" ha un carattere piuttosto astratto e a-specifico, in quanto caratterizzato da manifestazioni formali e senza un reale, pur possibile, effettivo confronto con le vittime dei reati, che è stato raccolto dall'equipe con eccessiva accondiscendenza alla prospettazione del condannato che, in realtà, allo scopo di non confrontarsi con la dolorosa realtà del male arrecato, si è trincerato dietro il timore che la tardiva ricerca di un effettivo contatto con le persone offese potesse essere strumentalizzato.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità é costantemente orientata a valorizzare, quale specifico indice obiettivo di sicuro ravvedimento, quanto meno un effettivo e reale contatto con le vittime, anche soltanto per mezzo di corrispondenza epistolare con i parenti di alcune vittime, cui possano fare seguito, nel rispetto della riservatezza e delle autonome determinazioni di questi, alcuni, pur parziali, atteggiamenti di riconciliazione e di perdono (Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Mambro, Rv. 243419), sicché lo strumento della mediazione penale con una "vittima a-specifica" risulta, come logicamente affermato dal Tribunale di sorveglianza, scarsamente indicativo del percorso e dei risultati eventualmente raggiunti.

Le conclusioni cui é giunto il Tribunale di sorveglianza sono rafforzate, in modo logico e coerente, dall'esplicito rilievo della mancata emersione di atteggiamenti del condannato che segnino, nei confronti delle numerosissime vittime degli innumerevoli e gravissimi reati, anche al di là di risarcimenti di tipo economico - pur possibili alla luce della non seriamente contestata percezione di somme di denaro per pubblicazioni, diritti di autore, anche per lo sfruttamento cine-televisivo dell'esperienza di vita del condannato -, un'evidente ed effettiva resipiscenza.

2.4. In conclusione, l'ordinanza impugnata ha dato conto, senza che emergano evidenti vizi logici, dell'esercizio della discrezionalità che la legge affida al Tribunale di sorveglianza, sicché le censure mosse dal ricorrente si risolvono in apprezzamenti confutativi, inidonei a infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale ed estranei all'ambito della cognizione della Corte di cassazione, venendo la stessa impropriamente sollecitata a rivalutare elementi di fatto, così da sostituirsi alla valutazione logicamente compiuta dal giudice di merito.

3. Sono infondate anche le doglianze sulla semilibertà.

3.1. Con riguardo alla semilibertà e ai rapporti con la liberazione anticipata, va premesso che é ben possibile la valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, dello stesso dato negativo poiché si tratta di benefici di natura diversa, aventi procedimenti autonomi, caratterizzati da finalità e presupposti ontologicamente distinti (Sez. 1, n. 37193 del 01/03/2016, La Greca, Rv. 267603).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicant la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento" (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622).

Risulta perciò de-assiale il motivo di ricorso là dove omette completamente di confrontarsi con le specifiche conclusioni cui é giunto il Tribunale di sorveglianza quando ha richiamato le valutazioni negative in punto di liberazione anticipata, con particolare riferimento all'inaffidabilità del percorso del condannato in ottica di una sufficiente ri-socializzazione che consenta di fare nuovamente affidamento sulla capacità di rispettare le regole della convivenza civile.

3.2. Va, del resto, ribadito che "in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213; Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).

Il ricorso é del tutto privo di capacità critica perché omette di confrontarsi con le motivate conclusioni cui é giunto il Tribunale di sorveglianza con specifico riferimento alla capacità a delinquere del condannato il quale, già ammesso alla semilibertà, ha nuovamente commesso il delitto di rapina che costituisce l'ordinario dispiegarsi della sua personalità criminale, sicché é risultata coerentemente necessaria una ulteriore progressiva e graduale implementazione dei benefici penitenziari.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021